

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITA'

del ricorso n. 42162/02
presentato da Paul SCHWARZKOPF e Thomas TAUSSIK
contro la Repubblica Ceca

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita il 2 dicembre 2008 in una Camera composta da:

Peer Lorenzen, *presidente*,

Rait Maruste,

Karel Jungwiert,

Renate Jaeger,

Mark Villiger,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Zdravka Kalaydjieva, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Visto il suddetto ricorso presentato il 28 novembre 2002,

Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle di replica presentate dai ricorrenti,

Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTO

I ricorrenti, i signori Paul Schwarzkopf e Thomas Taussik, sono dei cittadini cechi, nati rispettivamente nel 1922 e nel 1946 e residenti a New York (Stati Uniti d'America). Sono rappresentati dinanzi alla Corte dall'avv. V. Jablonský, avvocato del Foro di Praga.

Il governo convenuto è rappresentato dal proprio agente, il sig. V.A. Schorm.

A. Le circostanze del caso

I fatti oggetto di causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

Il 31 ottobre 1995, i ricorrenti proposero, ai sensi della legge n. 87/1991 sulle riabilitazioni stragiudiziali, un'azione per la restituzione degli immobili che erano un tempo appartenuti ai loro avi. Vittime della persecuzione contro gli Ebrei durante la Seconda Guerra mondiale, due dei suddetti avi morirono in un campo di concentramento, mentre altri due furono costretti a lasciare il Paese. Nel 1940, il loro diritto di proprietà sugli immobili in questione fu trasferito al Comune di Jihlava. Tale trasferimento fu dichiarato nullo e non avvenuto in applicazione del decreto presidenziale n. 5/1945 e della legge n. 128/1946, i quali atti avevano appena annullato tutti i trasferimenti di proprietà effettuati per costrizione da parte del regime di occupazione (tra il 30 settembre 1938 e il 4 maggio 1945) per ragioni relative alla persecuzione nazionale, razziale o politica, e diedero alle vittime una possibilità di far valere i loro diritti patrimoniali e di chiedere la restituzione dei beni, e ciò fino al 17 giugno 1949.

Con la sentenza del 31 ottobre 1997, il Tribunale distrettuale (*Okresní soud*) di Jihlava rigettò l'azione dei ricorrenti, rilevando in particolare:

«Gli attori non hanno in nessun modo provato che essi stessi o i loro avi avessero fatto valere la loro pretesa in forza del decreto n. 5/1945 e della legge n. 128/1946, e che tale pretesa non fosse stata soddisfatta, dopo il 25 febbraio 1948, per i motivi previsti dall'art. 2 § 1c) della legge n. 87/1991. Secondo il tribunale, questa condizione di restituzione stabilita dall'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 deve essere soddisfatta affinché gli attori possano avvalersi del loro diritto alla restituzione. Gli avi dei ricorrenti avrebbero dovuto e potuto avvalersi della suddetta pretesa entro il termine assegnato dalla legge n. 128/1946. Ebbene, gli attori non hanno dimostrato nella fattispecie, e il tribunale non l'ha stabilito, che tale fosse stata la situazione, né, caso mai, per quale ragione la pretesa non fosse stata accolta.»

Il 21 dicembre 1999, la suddetta sentenza fu confermata dal Tribunale regionale (*Krajský soud*) di Brno che fece riferimento, in particolare, alla decisione della Corte Suprema (*Nejvyšší soud*) n. 3 Cdon 554/96.

I ricorrenti fecero ricorso in cassazione, sostenendo che la sentenza del Tribunale regionale rivestisse un'importanza giuridica decisiva. Facendo riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale (*Ústavní soud*) n. II. ÚS 3/98 e n. II. ÚS 66/98 e così pure alla sentenza della Corte Suprema n. 28 Cdo 655/2000, essi sottolinearono che era proprio per i motivi previsti dall'art. 2 § 1 c) della legge n. 87/1991 che i loro avi, minacciati di una persecuzione razziale, non avevano potuto far valere la loro pretesa nel modo previsto dal decreto n. 5/1945 e dalla legge n. 128/1946.

Il 30 novembre 2000, la Corte Suprema dichiarò il ricorso in cassazione dei ricorrenti inammissibile con la motivazione che la sentenza del Tribunale regionale non costituiva una decisione di un'importanza giuridica decisiva. Rilevando che la giurisprudenza pertinente evolveva rapidamente,

essa osservò che dalla sua sentenza n. 28 Cdo 1726/2000 del 24 agosto 2000, relativa all'interpretazione dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991, risultava che la sola esistenza di una pretesa fondata sul decreto n. 5/1945 e sulla legge n. 128/1946 non era sufficiente e che era necessario dimostrare, per mezzo di elementi di fatto minimi, che tale pretesa era stata sottoposta alla decisione delle autorità. Secondo la corte, al fatto di non essersi avvalsi degli atti legislativi del dopoguerra non si poteva porre rimedio per mezzo della legge n. 87/1991.

Il 9 aprile 2002, la Corte Costituzionale respinse per manifesta infondatezza il ricorso costituzionale mediante il quale i ricorrenti contestavano la decisione emessa nel caso di specie dalla Corte Suprema, ed anche le contraddizioni tra tale decisione e la sentenza della Corte Suprema pronunciata il 26 aprile 2000 con il n. 28 Cdo 655/2000. Invocando il principio della riduzione al minimo delle interferenze con l'attività di altre autorità, essa non riscontrò alcun motivo per mettere in discussione la conclusione della Corte Suprema.

Il 29 maggio 2002, la Corte Costituzionale rigettò come manifestamente infondato il secondo ricorso costituzionale dei ricorrenti, diretto contro le decisioni adottate nella fattispecie dai tribunali inferiori. Essa rilevò in particolare:

«(...) il ripristino da parte dei privati (tra cui gli avi dei ricorrenti) del loro diritto di proprietà era stato regolato dal decreto presidenziale n. 5/1945 e dalla legge n. 128/1946. In forza di questa normativa speciale, gli avi dei ricorrenti non hanno potuto riacquistare il loro diritto di proprietà *ex lege*, ma hanno (avrebbero) dovuto (anche se all'epoca si trovavano fuori dalla Cecoslovacchia) far debitamente valere le loro pretese di restituzione del dopoguerra presso le autorità competenti. La Corte Costituzionale rinvia, a questo proposito, alla propria giurisprudenza (per es. n. II. ÚS 18/97, n. IV. ÚS 178/99, n. I. ÚS 180/99) e così pure alla giurisprudenza dei tribunali inferiori (per es. sentenza dell'Alta Corte di Praga del 29 novembre 1994, (...)). Soltanto i richiedenti (i loro avi) che hanno fatto debitamente valere le loro pretese di restituzione del dopoguerra possono essere considerati autorizzati alla restituzione [ai sensi della legge n. 87/1991]. E' quindi necessario dimostrare, per mezzo di elementi di fatto minimi, che tali pretese erano state sottoposte alla decisione delle autorità. La Corte Costituzionale approva dunque il ragionamento esposto nella decisione della Corte Suprema n. 1726/2000 del 24 agosto 2000, secondo il quale al fatto di non essersi avvalsi degli atti legislativi del dopoguerra non si può porre rimedio per mezzo dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991.»

B. Il diritto e la prassi interni pertinenti

Legge n. 87/1991 sulle riabilitazioni stragiudiziali

Ai sensi dell'art. 3 § 1, è autorizzata a chiedere la restituzione dei propri beni trasferiti allo Stato nei casi previsti dall'art. 6 ogni persona fisica cittadina della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Ai sensi dell'art. 3 § 2, è considerata autorizzata anche la persona fisica che soddisfa le condizioni previste nel paragrafo 1 e che aveva, al momento

del trasferimento dei beni allo Stato, una pretesa su tali beni in virtù del decreto presidenziale n. 5/1945 e della legge n. 128/1946, allorché le transazioni dichiarate nulle e non avvenute conformemente a questi atti speciali avevano avuto luogo in conseguenza di una persecuzione razziale e allorché la suddetta pretesa non era stata soddisfatta, dopo il 25 febbraio 1948, per i motivi previsti dall'art. 2 § 1 c) [vale a dire in conseguenza di una persecuzione politica o di una condotta che violava i diritti umani e le libertà generalmente riconosciuti].

Legge n. 335/91 sui tribunali e sui giudici (vigente al tempo dei fatti)

Ai sensi dell'art. 28 § 3, la Corte Suprema segue le decisioni definitive dei tribunali ed emette dei pareri, nell'interesse dell'unificazione della giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 29 § 1, allorché una questione di diritto richiede che la sua interpretazione sia unificata, il presidente della Corte Suprema può proporre al collegio o all'adunanza plenaria di emettere un parere.

In forza dell'art. 30 § 2, i presidenti dei collegi (penale, civile, commerciale) propongono a questi di emettere dei pareri sull'interpretazione delle leggi.

L'art. 31 § 3 b) dispone che l'adunanza plenaria della Corte Suprema emetta dei pareri sull'interpretazione della legislazione allorché si tratti di questioni concernenti diversi collegi o che sollevano dei contrasti tra i collegi.

Giurisprudenza della Corte Suprema

Nella sentenza n. 3 Cdo 554/1996 del 17 luglio 1997, la Corte Suprema ritenne che potesse essere autorizzato alla restituzione ai sensi dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 soltanto colui che avesse debitamente sottoposto le proprie pretese restitutorie (del dopoguerra) alle autorità competenti, nel modo previsto dal decreto presidenziale n. 5/1945 e dalla legge n. 128/1946. Logicamente, la pretesa non poteva essere soddisfatta, dopo il 25 febbraio 1948, se non quando essa fosse stata sottoposta al tribunale nel modo previsto dalla legge. Se il tribunale non è stato così adito, non è possibile trattare dei motivi (che siano quelli previsti dall'art. 2 § 1 c), gli unici pertinenti, o altri) per cui la pretesa non era stata soddisfatta. Oltretutto, una tale persona non poteva essere autorizzata alla restituzione in forza dell'art. 3 § 2 se non quando il tribunale avesse esaminato e, caso mai, deliberato sulla sua pretesa dopo il 25 febbraio 1948.

Lo stesso ragionamento fu adottato dalla Corte Suprema per esempio nelle sentenze n. 23 Cdo 2075/98 del 27 ottobre 1998 e n. 23 Cdo 1722/98 del 12 luglio 1999.

Nella sentenza n. 23 Cdo 2001/98 del 24 gennaio 2000, la Corte Suprema ritenne che la pretesa potesse essere considerata come se non fosse stata

soddisfatta in conseguenza di una persecuzione anche quando il procedimento giudiziario si fosse concluso (dopo il 25 febbraio 1948), a causa di una discriminazione del richiedente, in modo diverso che con una decisione nel merito (nella fattispecie, con un'estinzione dell'istanza che faceva seguito al ritiro della domanda motivato da un timore giustificato di discriminazione).

Con la sentenza n. 28 Cdo 655/2000 del 26 aprile 2000, la Corte Suprema annullò le decisioni dei tribunali inferiori, disapprovando la loro interpretazione secondo cui era necessario, per avere lo status di persona autorizzata ai sensi dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991, che la pretesa restitutoria fondata sul decreto n. 5/1945 e sulla legge n. 128/1946 fosse stata sottoposta alla decisione delle autorità, mentre non ci si poteva avvalere dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 in tutti i casi in cui la pretesa del dopoguerra non fosse stata sottoposta alle autorità.

Nella sentenza n. 28 Cdo 1726/2000 del 24 agosto 2000, la Corte Suprema ritenne che la questione se la sola esistenza di una pretesa fondata sul decreto n. 5/1945 o sulla legge n. 128/1946 fosse sufficiente per soddisfare le condizioni dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 rivestisse un'importanza giuridica decisiva. A suo avviso, non era possibile far gravare su coloro che agivano per la restituzione il fatto che fosse difficile, dopo un arco di tempo di quaranta anni, dimostrare gli elementi decisivi relativi a diritti di proprietà, dei quali tutte le forme (ad eccezione della proprietà comunitaria socialista) erano state eliminate sotto il regime comunista. La corte concluse quindi che, per avere lo status di persona autorizzata alla restituzione ai sensi dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991, fosse sufficiente l'esistenza di una pretesa fondata sul decreto n. 5/1945 o sulla legge n. 128/1946, a patto di essere sostenuta da elementi di fatto minimi che dimostrassero che tale pretesa era stata sottoposta alla decisione delle autorità.

Nella sentenza n. 28 Cdo 1335/2000 del 30 novembre 2000, la Corte Suprema ritenne che la conclusione della giurisdizione d'appello, che sottolineava il fatto che i proprietari originari, essendo emigrati nel 1938 e 1939 per sfuggire alla persecuzione razziale, non avevano sottoposto alle autorità la loro pretesa sugli immobili in forza della legge n. 128/1946, sollevasse una questione di un'importanza giuridica decisiva. Essa rilevò che, nella misura in cui l'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 non citava il fatto se la pretesa fosse stata sottoposta alle autorità in virtù del decreto n. 5/1945 o della legge n. 128/1946, la questione decisiva era quella di sapere se i motivi della mancata soddisfazione della pretesa fossero quelli esposti nell'art. 2 § 1 c) della legge n. 87/1991.

Secondo l'interpretazione della Corte Suprema esposta nella sentenza n. 28 Cdo 1746/99 del 20 febbraio 2001, l'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 non richiedeva che la pretesa sui beni interessati dai trasferimenti dichiarati nulli dal decreto n. 5/1945 fosse stata sottoposta alle autorità dopo l'entrata in

vigore del suddetto decreto. Bastava, per avere lo status di persona autorizzata ai sensi della legge 87/1991, che la persona avanzasse la pretesa sui beni, in forza del decreto n. 5/1945 o della legge n. 128/1946, al momento del trasferimento di tali beni allo Stato.

Questa argomentazione venne applicata dalla Corte Suprema anche nelle sentenze n. 1175/2002 e n. 28 Cdo 1326/2002 del 21 agosto 2003, n. 28 Cdo 2155/2003 del 25 maggio 2004 e n. 1842/2004 del 24 settembre 2004, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. II. ÚS 3/98.

Nella sentenza n. 28 Cdo 367/2004 del 22 dicembre 2005, la Corte Suprema approvò l'argomentazione dell'attrice relativa ai contrasti della prassi giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991, ma disse di essere tenuta a seguire l'interpretazione ormai definita dalle sue decisioni o da quelle della Corte Costituzionale. Dichiarò dunque di conformarsi alle conclusioni enunciate nella sua sentenza n. 28 Cdo 1726/2000 del 24 agosto 2000, secondo le quali era sufficiente l'esistenza di una pretesa fondata sul decreto n. 5/1945 o sulla legge n. 128/1946, a patto di essere sostenuta da elementi di fatto minimi che dimostrassero che tale pretesa era stata sottoposta alla decisione delle autorità.

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Nella sentenza n. II. ÚS 3/98 del 9 dicembre 1998, che riguardava un caso in cui la persona interessata aveva sottoposto la sua pretesa del dopoguerra alle autorità amministrative, ma non al tribunale (conformemente alla legge n. 128/1946), la Corte Costituzionale ritenne che non fosse possibile rimproverare a colui che agiva per la restituzione di non aver adempiuto gli obblighi di legge allorché non aveva adito il tribunale ai sensi della legge n. 128/1946 nella situazione in cui il termine per tale azione scadeva dopo il 25 febbraio 1948; dopo il mutamento del regime politico intervenuto in tale data, era infatti inutile proporre una simile azione restitutoria, visto che anche i procedimenti giudiziari già iniziati erano stati spesso sospesi, senza seguito.

Nella sentenza n. II. ÚS 66/98 del 2 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ritenne che non fosse possibile rimproverare all'interessato di aver ritirato (al fine di evitare la persecuzione del regime comunista) la sua azione proposta in virtù della legge n. 128/1946, e di concludere che l'art. 2 § 1 c) della legge n. 87/1991 non fosse a lui applicabile.

Nella sentenza n. I. ÚS 254/2000 del 16 marzo 2004, la Corte Costituzionale rilevò che la restituzione dei beni in forza della legge n. 87/1991 era possibile anche se non era stato seguito l'iter previsto dal decreto n. 5/1945 o dalla legge n. 128/1946. Osservò a questo proposito che tali atti legislativi riguardavano restituzioni del dopoguerra e che non era possibile rimproverare a chi agiva per la restituzione ai sensi della legge n. 87/1991 di non essersi avvalso della legge n. 128/1946. Sottolineò pure che

occorreva applicare le leggi sulle restituzioni non in modo troppo restrittivo e formalista, bensì in modo rispettoso delle circostanze concrete di ciascun caso.

DOGLIANZE

1. Sul terreno dell'art. 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti denunciano l'iniquità del procedimento di restituzione, e in particolar modo i contrasti di giurisprudenza tra i tribunali interni nell'interpretazione dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991.

2. Gli interessati sostengono anche che la suddetta prassi giurisprudenziale costituisca una discriminazione vietata dall'art. 14 della Convenzione, dal momento che altri casi che si fondavano sugli stessi fatti sono stati risolti in modo diverso dal loro.

3. Nelle loro osservazioni del 6 settembre 2005, i ricorrenti si lamentano altresì della durata del procedimento seguito nella fattispecie.

DIRITTO

1. Lamentandosi dell'iniquità del procedimento di restituzione, i ricorrenti denunciano i contrasti di giurisprudenza tra i tribunali interni nell'interpretazione dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991. Invocano a questo proposito l'art. 6 § 1 della Convenzione, così formulato:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (...)»

Secondo il Governo, il problema, nel caso di specie, sta nell'interpretazione dell'ultima condizione stabilita dall'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991. Nel presente caso, proprio come nelle sentenze n. 23 Cdo 2075/98 del 27 ottobre 1998, n. 23 Cdo 1722/98 del 12 luglio 1999 e n. 28 Cdo 1726/2000 del 24 agosto 2000, la Corte Suprema ha ritenuto che, al fine di poter esaminare per quali motivi la pretesa non fosse stata soddisfatta, fosse necessario che essa fosse stata sottoposta alle autorità dell'epoca. Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale, e ciò anche nella sentenza n. II. ÚS 3/98 invocata dai ricorrenti, perché questa riguardava una situazione in cui gli interessati avevano fatto valere la loro pretesa dinanzi a delle autorità. Il Governo osserva che i ricorrenti seguono un'interpretazione concorrente che a mano a mano ha prevalso nella giurisprudenza della Corte Suprema e che è stata successivamente accettata dalla Corte Costituzionale; secondo tale

interpretazione, che va oltre le intenzioni del legislatore così come esse risultano dalla pertinente relazione esplicativa, è sufficiente dimostrare che la pretesa non era stata soddisfatta, dopo il 25 febbraio 1948, per i motivi esposti nell'art. 2 § 1 c) della legge n. 87/1991.

Il Governo è tuttavia convinto che le due interpretazioni della suddetta disposizione siano giustificabili e prive di arbitrio. Il solo fatto che i tribunali abbiano nella fattispecie optato per quella che i ricorrenti hanno contestato e che la prassi ha successivamente abbandonato non comporta una violazione della Convenzione. Il Governo sostiene pure che in tutti gli ordinamenti giuridici esistono nuove norme la cui interpretazione da parte dei tribunali non è uniforme e si consolida soltanto dopo un certo periodo di tempo, come accadde nel caso di specie. Per giunta, le leggi sulle restituzioni sono degli atti specifici, e la Convenzione non impone agli Stati contraenti nessuna restrizione alla loro libertà di determinare il campo d'applicazione delle legislazioni che possono adottare in materia di restituzione di beni e di decidere le condizioni alle quali accettano di restituire dei diritti di proprietà (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], n. 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX). Un certo cambiamento nell'interpretazione di queste condizioni non oltrepassa, secondo il Governo, i limiti della suddetta libertà, e non dovrebbe mettere in discussione la validità delle decisioni che si basano su un'interpretazione giuridica che è stata superata.

Secondo i ricorrenti, è inammissibile che i tribunali applichino interpretazioni giuridiche diverse a dei casi che si fondano sugli stessi fatti. Essi si oppongono alla tesi del Governo secondo cui la sentenza della Corte Suprema n. 28 Cdo 1746/99 del 20 febbraio 2001 costituisce un mutamento di indirizzo della giurisprudenza, successivo all'esame del loro caso. A questo proposito, fanno notare che la sentenza della Corte Costituzionale n. II. ÚS 3/98 del 9 dicembre 1998 e così pure la sentenza della Corte Suprema n. 28 Cdo 655/2000 del 26 aprile 2000 sono state adottate molto prima che la Corte Suprema abbia statuito sul loro ricorso in cassazione.

La Corte sottolinea che la Convenzione non impone agli Stati contraenti alcuno specifico obbligo di riparare le ingiustizie o i danni cagionati prima che essi ratifichino la Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Kopecký*, sentenza precitata, § 35). Tuttavia, se gli Stati decidono di adottare delle leggi per indennizzare le vittime delle ingiustizie commesse in passato, queste devono essere attuate con una chiarezza ed una coerenza ragionevoli, al fine di evitare nel limite del possibile l'incertezza del diritto e l'incertezza per i soggetti di diritto interessati. A questo proposito, occorre sottolineare che l'incertezza, che sia legislativa, amministrativa o giurisdizionale, è un fattore importante di cui bisogna tenere conto per valutare la condotta dello Stato (si vedano, nel contesto dell'art. 1 del Protocollo n. 1, *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96, § 151, CEDU 2004-V; *Păduraru c. Romania*, n. 63252/00, § 92, CEDU 2005-XII (estratti)).

La Corte ricorda pure che essa ha come compito, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, quello di assicurare il rispetto degli impegni derivanti per gli Stati contraenti dalla Convenzione. Spetta innanzitutto alle autorità nazionali, ed in particolare ai tribunali, interpretare ed applicare il diritto interno (si veda, tra molte altre, *Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, § 53, CEDU 2000-V). Non spetta alla Corte valutare essa stessa gli elementi di fatto che hanno condotto un tribunale interno ad adottare questa decisione piuttosto che quell'altra, fatto salvo l'esame di compatibilità con le disposizioni della Convenzione. Altrimenti, essa si ergerebbe a corte di terza o quarta istanza ed ignorerebbe i limiti della sua missione (*Contal c. Francia* (dec.), n. 67603/01, 3 settembre 2000). La Corte ha quale unica funzione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, quella di esaminare i ricorsi che sostengono che i tribunali interni non hanno riconosciuto specifiche garanzie procedurali enunciate da questa disposizione o che la conduzione del procedimento nel suo complesso non ha garantito un processo equo al ricorrente (*Sarkisova c. Georgia* (dec.), n. 73239/01, 6 settembre 2005).

Nel presente caso, la Corte osserva che, dopo che l'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico ceco nel 1994, la Corte Suprema in un primo tempo lo ha interpretato in maniera restrittiva, richiedendo che la pretesa restitutoria fosse stata sottoposta ad un tribunale, prima del 25 febbraio 1948. Poi, in seguito ad una certa attenuazione operata dalla sentenza del 24 gennaio 2000, ha oscillato tra due posizioni diverse, di cui danno prova in particolar modo le due decisioni opposte pronunciate il 30 novembre 2000 nel caso dei ricorrenti e in quello n. 28 Cdo 1335/2000. Un'interpretazione più aperta ha finalmente preso il sopravvento nelle sentenze adottate dalla Corte Suprema tra il 2001 ed il 2005.

Rilevando che il ruolo di una giurisdizione suprema è quello di risolvere i contrasti giurisprudenziali (*Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia* [GC], n. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96, § 59, CEDU 1999-VII), la Corte riconosce che, nel caso di specie, fu la Corte Suprema a dare origine ai contrasti oggetto di causa. E' tuttavia opportuno sottolineare che, diversamente che nel caso *Beian c. Romania (n. 1)* (n. 30658/05, § 36, CEDU 2007-... (estratti)), la legge n. 335/1991 predisponesse dei meccanismi volti ad assicurare la coerenza della prassi in seno ai tribunali inferiori così come in seno alla Corte Suprema. Essendo lo scopo di tali meccanismi quello di risolvere, e non di impedire dei contrasti giurisprudenziali, la Corte ha il dovere di riconoscere che una simile unificazione della giurisprudenza necessita di un certo periodo di tempo. E' giocoforza constatare che, nella fattispecie, l'interpretazione dell'art. 3 § 2 della legge n. 87/1991 si è consolidata, a partire dal 2001, in particolare perché la Corte Suprema l'ha qualificata come una questione di importanza giuridica decisiva. Il fatto, per quanto deplorabile, che la decisione adottata da tale giurisdizione nel caso dei ricorrenti, nell'anno 2000, non riflettesse

ancora questo nuovo approccio più aperto non potrebbe da solo violare il principio della certezza del diritto.

Ne consegue che tale doglianza deve essere respinta per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Basandosi su argomentazioni identiche a quelle proposte a sostegno della loro doglianza fondata sull'art. 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti affermano che la suddetta prassi giurisprudenziale costituisce una discriminazione vietata dall'art. 14 della Convenzione, dal momento che altri casi che si basavano sugli stessi fatti sono stati risolti in modo diverso dal loro.

Viste le suddette considerazioni, la Corte ritiene che anche questa doglianza sia manifestamente infondata e debba essere respinta per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Nelle loro osservazioni del 6 settembre 2005, i ricorrenti si lamentano della durata del procedimento seguito nella fattispecie.

La Corte, tuttavia, sottolinea che tale doglianza non figurava nel modulo del ricorso e non le è dunque stata presentata nel termine di sei mesi.

Ne consegue che essa è tardiva e deve essere respinta ai sensi dell'art. 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Claudia Westerdiek
Cancelliere

Peer Lorenzen
Presidente